



COMUNE DI
VIGGIANO

FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO

Legge 23.12.1998 n. 448, art. 27

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

AVVISO

Il responsabile del 1° Settore – Affari Generali informa che è possibile accedere al contributo regionale con risorse statali per la copertura totale o parziale delle spese per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, statali e paritarie.

Spese ammesse a contributo

- 1) Il contributo è concesso per l'acquisto dei libri di testo, contenuti didattici alternativi, indicati dalle istituzioni scolastiche, che il richiedente ha già sostenuto o che si è impegnato a sostenere per lo studente nell'Anno Scolastico 2022/2023.
- 2) Possono essere acquistati:
 - a. libri di testo ed ogni altro tipo di elaborato didattico (dispense, programmi specifici) scelti dalla scuola, dizionari, libri di lettura scolastici, ausili indispensabili alla didattica (audiolibri o traduzione testi in braille per i non vedenti).
 - b. I libri, gli elaborati e gli ausili di cui al precedente punto possono essere predisposti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, compresi i docenti, in formato cartaceo, digitale e in ogni altro tipo di formato;
- 3) In caso di acquisto di strumenti alternativi può essere riconosciuto il solo massimale previsto dal Decreto di acquisto dei libri di testo.
- 4) Sono escluse le spese di acquisto di cellulari, strumenti musicali, materiale scolastico (cancelleria, calcolatrici...).
- 5) La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata.
- 6) Il contributo può essere concesso per la spesa documentata o da documentare. Le famiglie che rientrano nei requisiti di reddito e che inoltrano domanda devono presentare:
 - elenco dei libri adottati dall'Istituzione scolastica relativo alla classe frequentata;
 - giustificativi di spesa, per acquisti già effettuati, accompagnati da indicazione dei libri acquistati, sottoscritti dal venditore e intestati al richiedente;
 - eventuale copia della prenotazione, per acquisti da effettuare, con l'indicazione della spesa da sostenere (la documentazione fiscale deve essere acquisita dal Comune antecedentemente alla liquidazione del contributo ai beneficiari).

Requisiti di ammissione

1) Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia;

2) Il richiedente deve appartenere a:

a) una delle seguenti categorie:

- Genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
- Tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Codice Civile;
- Studente se maggiorenne.

b) un nucleo familiare con ISEE ordinario o corrente in corso di validità fino a € 20.000,00

(il valore ISEE deve essere determinato sulla base del NUOVO MODELLO ISEE ai sensi del DPCM 159/13. Qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (genitori non conviventi), l'ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni. L'ISEE ordinario può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità sei mesi ai sensi del D.L. 30 Aprile 2019, n. 34 – Decreto crescita e s.m.i.) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9 del D.P.C.M. n. 159/13). Si specifica inoltre, sulla base delle disposizioni dell'art. 3 D.P.C.M. n. 159/2013, ribadite dalla circolare INPS 171/2014: - Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante. - Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a sé stante. I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo).

3) Lo studente deve:

- a. essere iscritto e frequentare istituti scolastici secondari statali e paritarie di I e II grado;
- b. avere la residenza in Basilicata;
- c. Avere un'età anagrafica non superiore ai 24 anni (tale limite non si applica alle studentesse ed agli studenti disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992).

4) Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.

5) Possono accedere al beneficio anche gli studenti frequentanti corsi serali, purché non siano già in possesso di un titolo analogo;

6) Qualora lo studente ripetente si iscriva allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi può richiedere il beneficio solo se riferito all'acquisto di libri di testo diversi dall'anno precedente o per libri di testo per i quali non abbia richiesto il contributo in anni precedenti.

Modalità e termini di presentazione delle domande

Il richiedente dovrà:

- 1) compilare il modello di domanda, allegato al presente avviso e disponibile sul sito istituzionale www.comune.viggiano.pz.it, corredata di:
 - A. Copia elenco libri approvato dall'Istituzione Scolastica;
 - B. Copia documentazione fiscale di acquisto;

- C. Eventuale copia prenotazione testi non ancora acquistati;
 - D. Copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - E. ISEE in corso di validità.
- 2) Consegnare la domanda, con i relativi allegati, al protocollo generale del Comune **entro e non oltre le ore 18,00 del 17 Ottobre 2022** (termine perentorio) oppure inviarla a **mezzo PEC** all'indirizzo: **protocolloviggiانو@pec.it**

Viggiano,

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Avv. Maria Brigida *NIGRO*